

Riforma del lavoro sportivo al debutto dal 1°luglio

Aumentato il limite delle collaborazioni da 18 a 24 ore settimanali

Per Asd e Ssd con ricavi inferiori a 200mila euro un credito per i contributi

Riforma dello Sport: confermata l'entrata in vigore a far tempo dal 1° luglio prossimo delle norme sul lavoro sportivo con diverse modifiche e adattamenti. Al momento dalla prima bozza del decreto, esaminata in prima lettura nel Consiglio dei ministri di ieri, emergono infatti alcuni dati di interesse. Anzitutto gli interventi correttivi non riguardano solo il decreto 36/21, in tema di enti sportivi dilettantistici e lavoro sportivo, ma anche gli altri provvedimenti. Vale a dire, ad esempio, anche il Dlgs 39/21 istitutivo del nuovo Registro sport e che reca la nuova procedura per la personalità giuridica delle associazioni sportive (vedi articolo a lato).

In arrivo importanti agevolazioni ai fini Inail e sicurezza sul lavoro per gli sportivi dilettanti che svolgono attività come volontari o che ricevono compensi inferiori a 5 mila euro.

Da segnalare, inoltre, l'introduzione del regime del silenzio assenso da parte dell'Amministrazione di competenza per i dipendenti pubblici che svolgono prestazioni remunerate in ambito sportivo.

Novità per i direttori di gara e i soggetti preposti a garantire lo svolgimento delle competizioni sportive. Per queste mansioni sarà sufficiente la comunicazione o designazione da parte dell'organismo affiliante.

Tali soggetti potranno, inoltre, ricevere rimborsi forfettari fino ad un massimo di 5mila euro per le attività svolte nel comune di residenza. Indicazione, quest'ultima che appare invero eccessivamente limitante.

Elevato da 18 a 24 ore il limite settimanale che consente, in presenza dei requisiti previsti, di inquadrare in via presuntiva il contratto di lavoro nell'ambito della collaborazione coordinata e continuativa. Per Asd e Ssd che non superano i 200 mila euro di ricavi, inoltre, è previsto un credito d'imposta, da compensare in F24,

pari ai contributi previdenziali a loro carico versati sui compensi dei lavoratori sportivi.

Una novità, invece, riguarda l'esclusione dal novero dei lavoratori sportivi di coloro che risultano iscritti negli albi professionali.

Si pensi, ad esempio, al fisioterapista la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo. In quest'ipotesi, ove i contenuti della bozza

dovessero essere confermati, tale soggetto, a prescindere dallo svolgimento di attività lavorativa per Asd/Ssd, resterebbe escluso dai nuovi regimi fiscali e previdenziali del dlgs 36/21.

Ultimo aspetto da chiarire riguarda, poi, gli adempimenti. Scatta infatti dal 1° luglio prossimo l'obbligo di comunicazione al Registro nazionale attività sportive dilettantistiche (Rnasd) dei dati necessari per l'individuazione del rapporto di lavoro da parte delle associazioni o società sportive dilettantistiche (Asd o Ssd).

La comunicazione al Rnasd equivarrà a tutti gli effetti a quella effettuata al centro dell'impiego, con l'irrogazione di sanzioni in caso di mancato adempimento. Va segnalato che a meno di un mese dall'entrata in vigore delle nuove norme, non sono tuttavia ancora state diramate le specifiche tecniche e i protocolli informatici atti a consentire i nuovi adempimenti richiesti dalla normativa.

Di interesse invece la novità introdotta dal correttivo che prevede la costituzione di un comitato permanente composto dal Dipartimento per lo sport, Coni e Cip cui è demandato il compito di valutare gli statuti degli enti ai fini dell'iscrizione nel Registro delle attività sportive.

Sul fronte delle semplificazioni da segnalare in ultimo la definitiva abolizione dell'obbligo di presentazione del modello Eas per le associazioni e società sportive dilettantistiche.

Regole da completare

Le tre tipologie delle Asd

Le associazioni sportive dilettantistiche possono strutturarsi come associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato; associazione sportiva, dotata anche della qualifica di Ente del Terzo settore con personalità giuridica (articolo 22 del Codice del terzo settore;

associazione sportiva con personalità giuridica (articolo 14 Dlgs 39/2021)

La variabile patrimoniale

Sia per le prime che per gli Ets il requisito patrimoniale è espressamente previsto Nell'articolo 14 del Dlgs 39/2021, invece, mancano riferimenti sulla necessità di un patrimonio minimo

Personalità giuridica per le associazioni in tre percorsi disallineati

Notai interpreti in assenza di chiarimenti sul patrimonio minimo

Per le associazioni sportive è possibile il corto circuito nell'acquisto della personalità giuridica senza patrimonio minimo.

Tre le fattispecie previste dalla disciplina per le Asd: associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato (361/2000); associazione sportiva, dotata anche della qualifica di ente del terzo settore (Ets), con personalità giuridica secondo la procedura prevista all'articolo 22 del Codice del terzo settore (Cts); associazione sportiva con personalità giuridica ex articolo 14 Dlgs 39/2021.

Sia per le prime che per gli Ets il requisito patrimoniale è espressamente previsto. Nel primo caso l'articolo 16 del Codice civile qualifica il patrimonio come requisito necessario lasciando al discrezionale giudizio di Regione o Prefettura ogni valutazione sulla congruità. Nel caso degli Ets associativi è lo stesso articolo 22 del Cts che fissa la necessità del patrimonio minimo in 15mila euro. E ciò perché il notaio che verifica le condizioni per l'iscrizione nel Runts, non può discrezionalmente stabilire la congruità del patrimonio al raggiungimento dello scopo.

Nell'articolo 14 del Dlgs 39/2021, invece, mancano riferimenti sulla necessità di un patrimonio minimo. In mancanza di regole sulla formazione e consistenza patrimoniale iniziali, per ragioni di coerenza sistematica e in considerazione dei limiti al controllo riservato al notaio, dovrebbero ritenersi applicabili analogicamente le disposizioni del Cts. Quindi sarebbe opportuno che alla medesima soluzione si pervenisse in sede legislativa. La limitazione della responsabilità patrimoniale non può essere concessa alle Asd senza alcun correttivo volto a proteggere gli interessi dei lavoratori dello sport e dei terzi. Né si potrebbe sostenere che, in assenza di specificazioni, trovi applicazione la disciplina generale di cui al Dpr 361/2000, perché non è chiaro da chi dovrebbe essere effettuata la valutazione sulla congruità del patrimonio. Se, invece, dovesse affermarsi l'idea che la personalità giuridica delle nuove Asd possa ottenersi senza alcun limite patrimoniale, ciò presterebbe il fianco a non poche criticità. A ciò si aggiunga che complessivamente risulta essere l'attuale regime pubblicitario in cui il nuovo Registro delle attività sportive dilettantistiche (Rnasd) non risulta coordinato con gli altri registri previsti per le Asd. Vale a dire Registro Coni, Registro delle Regioni/Prefetture, Runts e Registro imprese. Anomalo risulta poi il regime di iscrizione delle

modifiche degli statuti per le Asd riconosciute. L'articolo 14, comma 3 del Dlgs 39/2021 dispone, infatti, che le modificazioni devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel Rnasd. Una previsione che non si coordina con le altre norme del Dlgs 39, ove il compito di comunicare al Registro tutti gli aggiornamenti dei dati – ivi incluse le modifiche statutarie – spetta direttamente agli enti, anziché al notaio rogante. Nello stesso senso risulterebbe incoerente la nuova procedura d'iscrizione derivante dallo schema di decreto correttivo al Dlgs 39/2021, ove il notaio sarebbe tenuto a presentare la richiesta agli organismi affiliati e non direttamente al registro.

Sono queste alcune delle criticità a cui il legislatore sarà chiamato a dare soluzione, per non lasciare agli interpreti il difficilissimo compito di coordinare i diversi regimi pubblicitari e sostanziali attualmente vigenti.